



DI LUCIA BASILE

Mediazione civile: confermata senza limiti temporali l'obbligatorietà per materia. Lo prevede l'art. 11-ter del dl n. 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli Enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpi-



Roberto Falcone

te da eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95/2017. In particolare, la norma è intervenuta a eliminare l'obbligatorietà a tempo, prevista dal dl n. 28/2010. «La scelta di stabilizzare l'obbligatorietà della mediazione è un passo molto importante affinché si possano raggiungere gli obiettivi per i quali è stata introdotta: dare una svolta alla lentezza della giustizia ordinaria e ridurne i costi», ha commentato il presidente nazionale tributaristi Lapet Roberto Falcone, «senza tale modifica, l'obbligatorietà della mediazione civile, grazie alla quale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Giustizia, il contenzioso si è ridotto del 12% nel 2016, sarebbe scaduta a settembre».

Va ricordato, a questo punto, che la mediazione, sin dalla sua emanazione, non ha avuto un percorso facile. In attuazione della legge n.69/2009, era stato emanato il dl n.28/2010 in materia di mediazione civile, che aveva previsto che per talune controversie il tentativo di mediazione fosse obbligatorio. Sul punto però era intervenuta la Corte costituzionale, che con la sentenza n.272/2012, aveva addirittura portato all'abrogazione della sua obbligatorietà.

Il dl n. 69/2013, poi, ha reintrodotta le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione pur affermando la natura transitoria e sperimentale. In particolare, l'art. 5 del dl n. 28/2010 prevede, al comma 1, che «chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di

condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione... L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale».

Procedendo nella lettura, lo stesso comma 1, prima della modifica, precisava che «la presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione».

Ora, il legislatore ha abrogato quest'ultimo inciso, prevedendo la sostituzione con il seguente periodo: «a decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma».

Una scelta questa, peraltro sollecitata da più parti. Intervenire sulla disciplina della mediazione, al fine di renderla maggiormente efficace, è stato altresì il principio su cui si è mosso la commissione ministeriale di studio incaricata di rivedere il sistema delle Adr (Alternati-



Antonio Amendola

ve dispute resolution) che ha da poco consegnato al Ministro una relazione ampia e articolata di proposte, molte delle quali, assolutamente condivise dai tributaristi. «Riteniamo utile l'estensione dell'obbligatorietà della mediazione anche ad altre materie, così come opportuno che sin dal primo incontro la procedura diventi immediatamente operativa. Altresì necessario sarebbe il rafforzamento dell'obbligo di partecipazione

Mediazione obbligatoria Opzione sicura e rapida a tutela dei cittadini

Tributaristi qualificati a confronto con le Entrate

I tributaristi qualificati e certificati abilitati alla rappresentanza dei contribuenti presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Al fine di valutare le modalità applicative della norma, l'Agenzia delle Entrate ha convocato, presso la direzione centrale a Roma, lo scorso 27 giugno, le associazioni professionali di riferimento. Per la Lapet era presente il Segretario nazionale Giovanna Restucci. L'art.6 bis, comma 1, del decreto legge 193/2016 ha, infatti, modificato il comma 2 dell'art. 63 del dpr n. 29 settembre 1973, n. 600, inserendo tra i professionisti che possono autenticare la sottoscrizione della procura alla rappresen-

ta e assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari, anche i professionisti di cui alla Norma Uni 11511 certificati e qualificati ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n.4. «La norma, accogliendo le nostre precise indicazioni, rappresenta un risultato molto importante, un riconoscimento dovuto alla nostra categoria professionale», ha ribadito il Segretario Restucci. Ora, è intenzione dell'Agenzia delle entrate individuare le modalità identificative dei professionisti abilitati, in apposta circolare. Propositiva la Lapet che ha suggerito gli strumenti dell'Attestazione delle competenze di cui alla Legge 4/2013 e del Certificato a Norma Uni 11511. «Vale la pena evidenziare che, se la nuova norma da un lato amplia le competenze di professionisti qualificati e certificati che il mercato da tempo immemorabile ormai riconosce per le adeguate professionalità possedute, dall'altro pone in evidenza che la qualificazione di cui alla legge 4/2013 passa attraverso la preventiva iscrizione ad un'associazione riconosciuta come la Lapet. Tesi, questa, confermata in una disposizione di legge e presto regolamentata da apposita circolare», ha commentato il Presidente nazionale Roberto Falcone. Sulla base di queste considerazioni dunque, il Segretario ha evidenziato il ruolo di grande responsabilità che le associazioni professionali assumono nel procedimento in questione. Infatti la Lapet, quale associazione iscritta nell'elenco presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art.2 comma 7 Legge n.4/2013, è abilitata a rilasciare ai suoi iscritti, per il quinto anno consecutivo, l'attestazione comprovante la loro qualificazione professionale. Con l'attestato la

Lapet certifica che il professionista è un tributarista regolarmente iscritto all'associazione, è coperto da polizza professionale, ha assolto l'obbligo di aggiornamento annuale, possiede eventuale certificazione a Norma Uni 11511. Nel dettaglio, per ciò che attiene i requisiti citati, al fine di garantire la qualità professionale dei suoi iscritti, la Lapet punta tutto sull'obbligatorietà dell'aggiornamento che, oltre ad essere una regola deontologica, è norma statutaria, con la previsione addirittura della perdita della qualifica di associato nel caso di mancata partecipazione ai corsi formativi obbligatori, completamenti gratuiti e innovativi, anche mediante la consolidata formula e-learning. A ulteriore garanzia dell'utenza, dal punto di vista patrimoniale, tutti i tributaristi Lapet sono coperti dalla polizza professionale obbligatoria, anch'essa gratuita all'atto dell'iscrizione. Una copertura rischi estremamente valida sia per il tributarista che per i suoi clienti, con un massimale di 1 milione di euro. Per quanto riguarda il possesso della certificazione ai sensi della Norma Uni 11511,



Giovanna Restucci

ha precisato il segretario Restucci: «La certificazione di parte terza è una garanzia di qualità in quanto spinge il professionista a possedere mantenere e migliorare con continuità nel tempo la necessaria competenza». Un processo, quindi, che porta al conseguimento e, successivamente, al mantenimento dei requisiti richiesti, che segue regole ben precise. Obbligo di aggiornamento professionale costante, verifica teorico-pratica delle conoscenze di natura specialistica, assenza di provvedimenti disciplinari, sono indispensabili per un esercizio corretto e qualificato della professione del tributarista. Un sistema di certificazione di parte assolutamente terza rispetto all'associazione, capace di garantire l'aderenza della qualità della prestazione agli standard previsti dalla norma stessa che, per i tributaristi, è la Uni 11511. «Dimostrare, attraverso un ente terzo, indipendente dalla nostra professione, di essere in possesso dei requisiti stabiliti, non è solo una garanzia per l'utenza dell'immagine dei tributaristi certificati, ma anche della propria categoria professionale, della nostra associazione che li rappresenta», ha concluso il presidente.

diretta delle parti», ha spiegato Falcone. Importanti sono poi le misure rivolte a fornire informazioni al pubblico. «Un aspetto questo fondamentale per favorire la diffusione della cultura della mediazione, sebbene, per poter raggiungere gli obiettivi di diminuzione dell'artrato civile e di semplificazione della Giustizia, continuiamo ad insistere sulla necessità di porre in essere una massiccia campagna mediatica che faccia

conoscere ai cittadini il vero volto e le potenzialità della mediazione», ha suggerito Antonio Amendola responsabile AdrmediLapet l'organismo di mediazione promosso dalla Lapet. Per far ciò, tra i tanti spot che periodicamente i vari ministeri affidano ai media «sarebbe utile avviare una campagna mediatica dal titolo di mediazione si deve parlare» ha indicato Amendola.

A cura
dell'Ufficio Stampa della
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TRIBUTARISTI LAPET
Associazione legalmente
riconosciuta
Sede nazionale:
Via Sergio I 32
00165 Roma
Tel. 06-6371274
Fax 06-39638983
www.iltributarista.it
info@iltributarista.it